

GR_GERICHTE U 2014 59 vom 3. März 2015

GR Gerichte, 2015-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2014_59

FR: GR_GERICHTE U 2014 59 du 3 mars 2015

IT: GR_GERICHTE U 2014 59 del 3 marzo 2015

Regeste

concessione (rescissione anticipata) | Konzessionen

Erwägungen

E. 1

Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell'art. 18 cpv.

E. 3

a) L'azione di accertamento è volta a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico e, in quanto sussidiaria alle altre, presuppone un interesse giuridico o di mero fatto all'accertamento purché lo stesso sia rilevante, concreto e attuale (DTF 110 II 357 cons. 2 e riferimenti). L'interesse pratico all'accertamento viene infatti meno se la persona titolare del diritto dispone di un'azione di condanna o formatrice immediatamente esperibile che gli permetta di ottenere il rispetto del proprio diritto o l'adempimento dell'obbligazione (DTF 135 III 380 cons. 2.2 e riferimenti). Di regola un litigio va sottoposto al giudice nella sua interezza seguendo la via preposta (DTF 135 III 381 cons. 2.2). L'azione di accertamento ha poi lo scopo di chiarire una situazione giuridica incerta, senza che il relativo giudizio sia suscettibile di modificarla (DTF 120 II 21 cons. 2a). In PTA 2002 no. 13, il Tribunale amministrativo aveva riconosciuto un interesse dei comuni a conoscere, mediante azione di accertamento, il momento per esercitare il diritto di riscatto di una concessione sullo sfruttamento delle forze idriche, non concordando le parti sull'interpretazione da dare al contratto su tale questione. b) Nella presente azione d'accertamento intentata ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), i comuni attori chiedono in sostanza la conferma della validità di una rescissione da loro stessi pronunciata in base al contratto di concessione e dopo che la concessionaria avrebbe gravemente violato i propri obblighi contrattuali. Per quanto esposto in precedenza la rescissione anticipata del contratto di concessione è una decisione deferibile al Tribunale amministrativo mediante ricorso. E' allora escluso che i comuni che hanno

- 6 - emanato il provvedimento possano chiedere la conferma della validità di quanto da essi stessi deciso, in quanto detto provvedimento non è stato formalmente impugnato mediante l'ordinario rimedio legale. Concretamente poi anche se il Tribunale amministrativo dovesse accogliere il petitto degli attori e accertare il ben fondato dalla rescissione pronunciata il 22 gennaio 2015 per i due comuni non cambierebbe nulla per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti da parte della convenuta.

E. 4

a) È vero che la rescissione anticipata pronunciata è oggetto di un'azione civile e che la stessa non era munita di una indicazione sui rimedi legali. La mancata segnalazione dei mezzi di impugnazione non comporta però la nullità della decisione. Secondo la giurisprudenza decisioni viziata sono nulle se il vizio che le inficia è particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo (DTF 129 I 361 cons. 2.1 e 104 Ia 176 cons. 2c con i rispettivi rinvii e per la prassi cantonale PTA 1993 no. 84, 1990 ni. 1 e 35 nonché la sentenza del Tribunale amministrativo U 12 116). Per quanto riguarda la mancata indicazione dei rimedi legali l'art. 22 cpv. 2 LGA prevede espressamente che in questi casi sia ammessa l'impugnazione entro due mesi dalla comunicazione della decisione. Alla luce di tale disposizione è pertanto chiaro che la decisione di rescissione anticipata fosse viziata, ma comunque impugnabile entro due mesi, e non nulla. b) La rescissione anticipata della concessione è datata 22 gennaio 2014. L'intimazione della stessa è avvenuta al più tardi il 29 gennaio 2014, in quanto in tale data la convenuta contestava il contenuto della decisione di fronte all'autorità comunale. Il termine di ricorso di due mesi iniziava a decorrere, nell'ipotesi più favorevole alla convenuta, il 30 gennaio 2014 (dies a quo) e veniva a scadenza lunedì 31 marzo 2014. La posteriore comunicazione dell'11 febbraio 2015 non era in nessun caso atta a

- 7 - ripristinare i termini di ricorso, confermando questa il ben fondato del provvedimento precedente. Ne consegue che l'istanza di conciliazione presentata il 1. aprile 2014 era, nell'ottica della salvaguardia dei termini di ricorso, in ogni caso tardiva, indipendentemente dalla questione di sapere se al giudice civile, eventualmente adito a torto, spettasse un dovere di trasmissione all'autorità competente, analogamente a quanto previsto all'art. 4 cpv. 3 LGA. Anche l'eventuale dovere di trasmissione della pratica in caso di autorità adite a torto non avrebbe pertanto mutato le sorti del giudizio. La decisione del 22 gennaio 2014 era il 1. aprile 2015 cresciuta incontestata in giudicato.

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.